ordine ingegneri provincia di Lecce

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LECCE

AGGIORNATO NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 6 OTTOBRE 2026

APPROVATO NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 12 FEBBRAIO 2018

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LECCE

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

Approvato nella riunione del Consiglio del 06/10/2026

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, al fine di agevolare lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, ai sensi dell'art. 42 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, allo scopo di contribuire all'interscambio professionale, alla conoscenza reciproca ed all'aggiornamento tra i propri iscritti, nonché consentire una più diretta partecipazione all'attività istituzionale, informativa e propositiva dell'Ordine, istituisce Commissioni il cui funzionamento è regolato dai seguenti articoli.

Art. 1 – Natura e compiti delle Commissioni

Le Commissioni sono organi consultivi ed operativi del Consiglio dell'Ordine e come tali operano per richiesta e con autorizzazione dello stesso; non hanno rilevanza esterna autonoma. Esse svolgono i seguenti principali compiti:

- affrontano le problematiche attinenti al campo di specifica competenza, raccogliendo proposte e suggerimenti da presentare al Consiglio;
- forniscono pareri di consulenza al Consiglio: pareri non ufficiali e non vincolanti, sulle materie di competenza, in risposta a richieste del Consiglio, degli iscritti o di altri Organismi pervenute all'Ordine; i pareri sono resi all'esterno solo per il tramite del Consiglio, ai sensi dell'art. 11;
- affiancano il Consiglio nell'approfondimento di tematiche varie (quali studio di leggi e regolamenti, temi culturali e di attività, ecc.);
- svolgono attività preparatorie all'attività istituzionale del Consiglio;
- affiancano il Consiglio nei rapporti con gli iscritti e con l'esterno, per le materie di competenza, secondo quanto previsto dall'art. 11;
- predispongono bozze di documenti, linee guida, prassi di riferimento e pubblicazioni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- favoriscono l'aggiornamento professionale degli iscritti nei vari settori e aspetti della professione;
- propongono e curano, per conto dell'Ordine e previa approvazione del Consiglio, l'organizzazione di almeno un evento formativo o di aggiornamento professionale all'anno (corso, seminario, convegno, workshop o tavola rotonda) sulle materie di competenza, secondo quanto previsto dall'art. 11;

- affrontano le problematiche che interessano la categoria, attraverso l'esame e la formulazione di proposte, riguardanti le problematiche attinenti alle prestazioni professionali che, alla luce dello sviluppo della tecnica, delle evoluzioni tecnologiche, di nuove leggi e/o regolamenti necessitino di approfondimento;
- garantiscono una maggiore presenza degli ingegneri nelle iniziative pubbliche di confronto;
- elaborano e propongono contenuti, articoli, schede sintetiche, bozze di comunicati stampa, post e materiali divulgativi destinati ai canali di comunicazione dell'Ordine (sito web, newsletter, social media, comunicazioni agli iscritti), su temi di interesse per la categoria e per la società, la cui diffusione è autorizzata ai sensi dell'art. 11;
- indicano le iniziative ritenute opportune per perseguire gli scopi istitutivi dell'Ordine;
- su richiesta del Consiglio o a seguito di autorizzazione dello stesso, curano l'organizzazione di incontri culturali, riunioni, convegni, corsi, ecc.

Art. 2 – Definizioni e Organi

Consigliere/i Referente/i: uno o più Consiglieri in carica dell'Ordine, nominati dal Consiglio su proposta del Presidente, con il compito di raccordare l'attività di una o più Commissioni con il Consiglio.

Coordinatore e Vice-Coordinatore della Commissione: componenti designati dal Consiglio ai sensi dell'art. 6, che organizzano e dirigono i lavori della Commissione rapportandosi al Consiglio direttivo dell'Ordine attraverso i consiglieri referenti.

Segretario: componente designato dal Coordinatore, in ogni seduta, che redige i verbali ai sensi dell'art. 6.

Membri o componenti della Commissione: sono iscritti all'Albo dell'Ordine di Lecce, sezioni A e B, in regola con la quota di iscrizione, che facciano richiesta di partecipazione e siano inseriti nell'elenco di cui all'art. 4.

Uditori: iscritti che assistono alle sedute aperte della Commissione, senza diritto di voto.

Esperti: soggetti non iscritti all'Albo invitati ai lavori ai sensi dell'art. 4.

Art. 3 – Istituzione, formazione e durata delle Commissioni

Il Consiglio dell'Ordine delibera:

- l'istituzione di una Commissione contestualmente alla nomina di uno o più Consiglieri Referenti, indicandone materia e obiettivi; l'istituzione avviene su iniziativa del Consiglio;
- la composizione della Commissione con gli iscritti che ne abbiano fatta richiesta;
- l'eventuale scioglimento della Commissione.

Le commissioni si considerano istituite se vi è un numero minimo di adesioni pari a 6, esclusi il/i Consigliere/i referente/i.

Le Commissioni hanno durata pari a quella del Consiglio e decadenza naturale insieme al Consiglio. Alla scadenza proseguono le sole attività correnti fino alla ricostituzione da parte del nuovo Consiglio, che può confermarne componenti e programmi.

In ogni momento il Consiglio può deliberare la costituzione o la decadenza straordinaria di una o di più Commissioni, in particolare per inattività superiore a [sei] mesi o per attività contraria agli scopi dell'Ordine.

La commissione si considera decaduta se nell'anno precedente di attività non è stato proposto ed organizzato almeno un evento formativo (convegno, seminario, webinar, incontro tecnico, ecc.).

Il Consiglio dell'Ordine si riserva la facoltà di deliberare in qualsiasi momento l'istituzione di nuove Commissioni, di accorpare o unificare temporaneamente due o più Commissioni (possibilmente della stessa area) o lo scioglimento straordinario di Commissioni esistenti.

Qualora il numero dei componenti che partecipano effettivamente ai lavori della Commissione scenda al di sotto del minimo previsto dal presente articolo, il Consigliere Referente o i Consiglieri Referenti, anche su segnalazione dei Coordinatori, ne danno comunicazione al Consiglio.

Il Consiglio dispone la riapertura delle adesioni per [30] giorni, mediante avviso agli iscritti pubblicato sul sito dell'Ordine. Nel frattempo, la Commissione prosegue i propri lavori.

Se alla scadenza del termine il numero minimo non è ripristinato, il Consiglio può deliberare lo scioglimento della Commissione o la sua fusione con altra Commissione affine. In caso di fusione, i componenti confluiscono nella Commissione accorpante e il Consiglio conferma o nomina il Coordinatore e il Vice-Coordinatore ai sensi dell'art. 6.

Per temi specifici, il Consiglio può istituire, anche su proposta dei componenti di una Commissione, Gruppi di lavoro con obiettivo e scadenza definiti, che si sciolgono al raggiungimento dell'obiettivo o alla scadenza.

Su proposta del Coordinatore, sentito il Consigliere Referente, una Commissione può articolarsi in sottocommissioni, previa presa d'atto del Consiglio.

Ai Gruppi di lavoro e alle sottocommissioni si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Regolamento.

Il Consiglio può istituire Commissioni a composizione ristretta, i cui componenti sono nominati dal Consiglio in ragione della specifica competenza ed esperienza. Il numero dei componenti e i criteri di scelta sono indicati nella delibera di istituzione. A tali Commissioni non si applicano le disposizioni sull'adesione su richiesta (art. 4), sul numero minimo di adesioni e sulla

riapertura delle adesioni (art. 3); si applicano, in quanto compatibili, le altre norme del presente Regolamento.

Art. 4 – Composizione delle Commissioni

Sono membri di diritto delle Commissioni gli ingegneri iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce che intendono partecipare ai lavori delle stesse, facendone richiesta scritta alla Segreteria, anche con modulo online, e che siano in regola con le quote di iscrizione. L'elenco dei componenti è approvato dal Consiglio e aggiornato periodicamente.

È ammessa ai lavori della Commissione la partecipazione di soggetti non iscritti all'Albo, in qualità di esperti (ad es. docenti universitari, rappresentanti di enti, tecnici specialisti, ecc); essi sono invitati ai lavori dal Consigliere Referente d'intesa con il Coordinatore della Commissione, previa autorizzazione formale del Presidente, nel caso di partecipazione a titolo gratuito oppure previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, nel caso di partecipazione a titolo oneroso. Gli esperti partecipano ai lavori senza diritto di voto.

I Consiglieri possono partecipare alle sedute di qualsiasi Commissione.

Le presenze alle sedute della Commissione dovranno risultare dai verbali di riunione.

Art. 5 – Consigliere Referente

Il Consigliere Referente, o ciascuno dei Consiglieri Referenti, rappresenta il tramite tra il Consiglio e la Commissione affidata; pertanto propone al Consiglio e discute in seno allo stesso gli obiettivi e i metodi della Commissione; comunica al Coordinatore le decisioni assunte dal Consiglio; assicura l'aderenza del lavoro della Commissione alle direttive del Consiglio al quale riferisce circa il lavoro svolto, commentandone i risultati ottenuti, nonché l'andamento generale. Riferisce al Consiglio sull'attività della Commissione almeno ogni sei mesi.

La sua eventuale sostituzione è disposta dal Consiglio dell'Ordine dietro richiesta del Referente stesso, o nel caso in cui il Consiglio lo ritenga necessario. In mancanza di nomina o in caso di dimissioni, le funzioni sono svolte dal Presidente o da un Consigliere da lui delegato.

Il Consigliere Referente può sostituirsi al Coordinatore e al Vice-Coordinatore della Commissione in caso di loro inerzia o indisponibilità o per qualsiasi altro accertato motivo, fino alla designazione del sostituto ai sensi dell'art. 7.

Art. 6 – Coordinatore e Vice-Coordinatore della Commissione

Ciascuna Commissione ha un Coordinatore e un Vice-Coordinatore nominati dal Consiglio dell'Ordine, che operano d'intesa e possono ripartirsi i compiti dandone comunicazione al Consigliere Referente. Il Vice sostituisce il Coordinatore in caso di impedimento.

Il Coordinatore della Commissione opera in collegamento ed in sintonia con il Consigliere Referente e risponde del proprio operato al Consiglio dell'Ordine. È sostituito, in caso di

impedimento a partecipare alla riunione, dal Vice-Coordinatore o, in mancanza di entrambi, dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo.

Il Coordinatore e il Vice-Coordinatore sono nominati dal Consiglio dell'Ordine tra i componenti della Commissione che hanno manifestato la propria disponibilità, su proposta del Consigliere Referente.

A seguito della nomina, il Presidente rilascia al Coordinatore e al Vice-Coordinatore una lettera di incarico che indica gli obiettivi programmatici, compresi l'evento formativo annuale e le proposte di comunicazione, le mansioni, la durata, la gratuità dell'incarico e l'obbligo di rispettare il presente Regolamento e la normativa sulla protezione dei dati personali.

Nessuno può essere Coordinatore di più di una Commissione.

Il Coordinatore organizza e dirige la Commissione, sorvegliandone il buon funzionamento, anche sul piano deontologico e trasmette i verbali della riunione al Consigliere referente e alla Segreteria dell'Ordine.

Il coordinatore può ricevere specifiche deleghe di rappresentanza dal Presidente dell'Ordine.

Il Coordinatore, sulla base degli obiettivi fissati dal Consiglio, traccia e organizza il programma delle attività, da trasmettere al Consiglio tramite il Consigliere Referente entro [60] giorni dall'insediamento, delinea le funzioni, propone l'istituzione di sottocommissioni, articola i lavori ed esercita le funzioni normalmente connesse alla sua carica.

Il Coordinatore predispone gli ordini del giorno, trasmette al Consiglio, tramite il Consigliere Referente, una relazione semestrale sulle attività svolte, sugli eventi formativi organizzati, sulle comunicazioni proposte agli iscritti e sulle proposte per il semestre successivo.

Inoltra al Presidente e al Consiglio dell'Ordine eventuali documenti o lettere interne all'Ordine, per il tramite del Consigliere referente.

Il Coordinatore della Commissione permane in carica fino al rinnovo della Commissione, decade dalla carica, oltre che al termine del mandato, per revoca ai sensi dell'art. 7 o per sua richiesta.

Il Coordinatore designa un Segretario, anche a rotazione. Il Segretario redige il verbale di ogni seduta, tiene aggiornato l'elenco delle presenze, verifica il numero legale e trasmette alla Segreteria e al Consigliere Referente i verbali e le proposte di comunicazione entro [10] giorni dalla seduta. In mancanza del Segretario, vi provvede il Coordinatore.

Art. 7 – Revoca del Coordinatore e del Vice-Coordinatore

Il Consiglio revoca l'incarico di Coordinatore o di Vice-Coordinatore, con delibera motivata, nei seguenti casi:

- mancata convocazione della Commissione per quatto mesi consecutivi, salvo giustificato motivo;

- mancata trasmissione del programma o della relazione semestrale di cui all'art. 6 entro 30 giorni dal sollecito del Consigliere Referente;
- mancata proposta, nell'anno solare, dell'evento formativo di cui all'art. 1, salvo giustificato motivo o diversa indicazione del Consiglio;
- assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive della Commissione;
- reiterata inosservanza delle direttive del Consiglio o del presente Regolamento, ovvero comportamenti contrari al Codice deontologico;
- mancato raggiungimento del numero legale previsto dall'art. 8 in [tre] riunioni consecutive, come risulta dai verbali.

La revoca è proposta al Consiglio dal Consigliere Referente o dal Presidente o da almeno un terzo dei componenti della Commissione. In caso di revoca, dimissioni o decadenza, le funzioni sono esercitate dal Vice-Coordinatore e il sostituto è designato entro 30 giorni con le modalità dell'art. 6. Il Coordinatore revocato non può essere nuovamente designato Coordinatore per la durata del Consiglio in carica.

Art. 8 – Convocazione e riunioni della Commissione

Le commissioni si riuniscono preferibilmente presso la sede dell'Ordine o in altra sede idonea indicata nella convocazione, di norma almeno una volta ogni due mesi, su convocazione del Coordinatore, previa autorizzazione del Consigliere referente (che sottoscrive la convocazione congiuntamente al Coordinatore), per il tramite della Segreteria dell'Ordine mediante e-mail, con preavviso minimo di cinque giorni, salvo casi di urgenza, nei quali il preavviso è di almeno 48 ore. La convocazione indica data, ora, ordine del giorno, sede e modalità della riunione; per le riunioni in videoconferenza o in modalità mista contiene le istruzioni per il collegamento.

Il Presidente dell'Ordine o almeno un terzo dei componenti possono chiedere la convocazione della Commissione, indicando gli argomenti da trattare; la riunione si tiene entro 15 giorni dalla richiesta. In caso di inerzia del Coordinatore, la Commissione è convocata dal Consigliere Referente.

Le riunioni possono svolgersi anche in videoconferenza o in modalità mista, mediante le piattaforme messe a disposizione dall'Ordine, con strumenti che consentano l'identificazione dei partecipanti.

L'eventuale documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è trasmessa con la convocazione o, al più tardi, 2 giorni prima della riunione.

La comunicazione di cui sopra viene pubblicata anche su apposito spazio sul sito dell'Ordine, in modo che possano partecipare, in qualità di uditori, anche gli iscritti all'Ordine interessati, pur non essendo membri della Commissione. Gli iscritti che intendono partecipare come

uditori in videoconferenza ne fanno richiesta al Coordinatore, che fornisce le istruzioni di collegamento.

La convocazione della Commissione è inviata a tutti i Consiglieri dell'Ordine.

Il Coordinatore, d'intesa con il Consigliere Referente, redige il calendario semestrale delle riunioni, stabilendo il giorno e l'orario, e lo comunica alla Segreteria.

Il rinvio o l'annullamento della riunione sono comunicati con le stesse modalità della convocazione.

Le sedute sono ritenute valide se partecipano almeno 3 componenti, escluso il Consigliere Referente. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Il Coordinatore può tenere riservata la trattazione di singoli punti che riguardino dati personali o documenti non ancora esaminati dal Consiglio (v. artt. 10 e 11).

Le Commissioni si avvalgono, di norma, per lo svolgimento dei propri compiti, della logistica, dell'organizzazione e dei mezzi dell'Ordine; in casi particolari il Consiglio, su proposta del Consigliere Referente, può deliberare altri mezzi o spese per il funzionamento delle stesse o l'espletamento di compiti particolari.

Art. 9 – Verbali

Ad ogni riunione della Commissione è redatto un verbale a cura del Segretario che indichi succintamente il lavoro svolto, i presenti, l'ordine del giorno e le decisioni assunte.

I verbali sono redatti, numerati e sottoscritti dal Segretario, dal Coordinatore e, se presente, dal Consigliere Referente. Il Coordinatore provvede ad inviarli entro 10 giorni, ai sensi dell'art. 6, alla Segreteria che si occuperà della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine, esclusa ogni parte riservata ai sensi degli artt. 8 e 10.

Art. 10 – Documenti e riservatezza

Documenti, studi e pareri elaborati dalle Commissioni restano riservati fino alla valutazione del Consiglio, che ne decide uso e diffusione.

I diritti prodotti da documenti e/o eventi provenienti dalle attività delle Commissioni sono di esclusiva proprietà dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, che ne dispone l'utilizzo e la divulgazione nelle forme ritenute più opportune dal Consiglio, citandone gli autori in caso di pubblicazione. È fatto divieto ai componenti di divulgare all'esterno documenti, pareri o bozze non ancora approvati con formale delibera del Consiglio dell'Ordine.

Art. 11 – Rapporti con l'esterno

Nessuna Commissione e nessun componente può esprimere posizioni a nome dell'Ordine, inviare comunicazioni esterne o utilizzarne nome e logo senza autorizzazione del Consiglio o del Presidente.

Le proposte di post, articoli, comunicati e altri contenuti destinati ai canali dell'Ordine sono trasmesse al Consiglio per il tramite del Consigliere Referente e sono pubblicate solo previa approvazione del Presidente o del Consiglio.

La rappresentanza della Commissione presso la Federazione regionale, il CNI, Istituzioni, Enti locali, Università, altre categorie professionali o gruppi di lavoro esterni spetta al Consigliere Referente o, su delega del Presidente, al Coordinatore, che ne riferiscono al Consiglio.

Gli eventi formativi proposti dalle Commissioni sono organizzati e accreditati dall'Ordine secondo il Regolamento CNI per l'aggiornamento della competenza professionale e le relative Linee di indirizzo vigenti.

Negli eventi organizzati su proposta di una Commissione è data visibilità alla Commissione e ai suoi Coordinatori nel programma, nella locandina, nelle comunicazioni agli iscritti e nelle comunicazioni sui canali dell'Ordine, ferma restando l'organizzazione in via esclusiva in capo all'Ordine.

Art. 12 – Doveri dei componenti e conflitto di interessi

I componenti operano nel rispetto del Codice deontologico e mantengono riservate le informazioni acquisite nei lavori che non sono destinate alla pubblicazione.

Il componente che ha un interesse personale o professionale su un argomento lo dichiara e si astiene dalla relativa decisione.

Il ruolo ricoperto in Commissione non può essere utilizzato a fini promozionali o commerciali.

Art. 13 – Aspetti economici

Il Consiglio dell'Ordine, su proposta del Consigliere Referente della Commissione, delibera eventuali contributi economici, nell'ambito delle risorse disponibili, ad attività, pubblicazioni, convegni, ecc. proposte dalla Commissione.

Le prestazioni in seno alle Commissioni, sia del Coordinatore che degli altri membri, sono sempre effettuate a titolo gratuito. Solo il Consiglio può deliberare, in casi particolari ritenuti idonei, il riconoscimento di rimborsi spese.

Art. 14 – Trasparenza e trattamento dei dati personali (GDPR)

I nomi dei Consiglieri referenti e dei Coordinatori e dei membri delle Commissioni, così come ogni loro variazione, devono essere comunicati alla Segreteria dell'Ordine.

Sul sito dell'Ordine, per ciascuna Commissione, sono indicati i nomi del Consigliere Referente, del Coordinatore e del Vice-Coordinatore, con i relativi recapiti, forniti dagli stessi, nonché l'elenco dei componenti e i verbali.

I verbali di Commissione sono pubblicati sul sito internet e sono pertanto consultabili da chiunque. I dati dei componenti sono trattati per le finalità istituzionali dell'Ordine, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, secondo l'informativa resa al momento dell'adesione.

Su richiesta dell'interessato, il nominativo del componente della Commissione può essere omesso dai verbali pubblicati, salvo per chi ricopre il ruolo di Coordinatore.

Art. 15 – Disposizioni finali, abrogazioni ed entrata in vigore

Eventuali modifiche o integrazioni del presente Regolamento potranno essere apportate dal Consiglio dell'Ordine.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla delibera di approvazione e sostituisce il Regolamento approvato dal Consiglio il 12/02/2018.